CAMERA DEI DEPUTATI N. **7451-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 novembre 2000 (v. stampato Senato n. 4577)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BERSANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(MATTIOLI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

—

Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 novembre 2000

(Relatore: **DUCA)**

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 20 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione Affari Costituzionali

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, valuti la Commissione l'opportunità della disposizione di cui al comma 1, che parrebbe introdurre una deroga alla disciplina vigente in materia di immigrazione: in particolare, per i lavori marittimi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *h),* del Testo unico, l'articolo 40 del regolamento di attuazione prevede che i relativi visti d'ingresso siano rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 3, dello stesso regolamento; prevede inoltre che, in caso di sbarco, si osservino le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio

preso atto delle dichiarazioni del Governo, secondo cui, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, comma 6, 2, comma 3, 3, comma 4, le autorizzazioni di spesa ridotte a fini di copertura dal successivo articolo 10, comma 1, presentano sufficienti risorse finanziarie disponibili, non impegnate in particolare a titolo di limite di impegno secondo le previsioni della legislazione vigente, e consentono la copertura dei nuovi limiti di impegno ivi autorizzati per l'intera durata dei medesimi senza pregiudizio per l'attuazione di interventi già previsti dalle leggi vigenti;

preso altresì atto, in ordine a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, delle assicurazioni del Governo circa la possibilità di procedere anche all'integrale definanziamento dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997, senza che risulti pregiudicato il perseguimento delle finalità per le quali quest'ultima era stata a suo tempo disposta;

sul testo del provvedimento

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Il contributo è erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 »;

nel presupposto che, all'articolo 9, comma 1, al rinnovo automatico delle concessioni ivi previsto si proceda senza pregiudizio per l'operatività del meccanismo di adeguamento automatico delle relative tariffe e nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2000.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La Commissione Finanze

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7451 recante « Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime », già appro vato dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre effetti sanzionatori riguardo alla fruizione dei benefici, qualora si riscontri il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale e che siano destinatarie delle agevolazioni previste dal disegno di legge in esame.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La Commissione Lavoro

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche Unione europea;

esaminato il provvedimento in oggetto;

ritenuto che il provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREOVOLE

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

(Finalità e campo di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati *standard* di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Finalità e campo di applicazione).

Identico.

4. Per « investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 » si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

ART. 2.

(Incentivazione degli investimenti).

1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta fino al 12 per cento del prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

ART. 2.

(Incentivazione degli investimenti).

1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta **nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al** prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'articolo 1, comma 5.

2. *Identico.*

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 35.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

ART. 3.

(Modalità d'intervento sui finanziamenti).

1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno **ed è subordinato al mantenimento, per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di ultimazione dei relativi lavori, dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione dell'unità per la quale il contributo è concesso. Il venir meno dell'iscrizione prima della äscadenza prevista, fatto salvo il caso di perdita dell'unità, comporta la decadenza dal contributo.**

3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire **17.000** milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

ART. 3.

(Modalità d'intervento sui finanziamenti).

1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del **3,80** per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno.

3. *Identico.*

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno

dodecennale di lire 54.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

ART. 4.

(Applicazione).

1. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.

ART. 5.

(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *2.* Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

dodecennale di lire **72.000** milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

ART. 4.

(Applicazione).

1. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,** con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400,** sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. *Identico.*

ART. 5.

(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).

1. *Identico.*

comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: « In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri: » sono sostituite dalle seguenti: « Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri: ».

2. *Identico*.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

3. *Identico*.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, le parole: « dell'accordo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « degli accordi di cui ai commi 1 e 1-*bis* ».

Soppresso.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dai seguenti:

4. Il comma **2** dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito **dal seguente**:

« *3.* Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti

« ***2.*** Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti

dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa.

3-*bis*. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale ».

ART. 6.

(Norma interpretativa).

1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorità portuali è pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.

2. Il contributo compensativo è erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorità portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subirà sul bilancio in ciascun esercizio finanziario.

dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, **nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo,** non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale ».

ART. 6.

(Norma interpretativa).

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Il contributo compensativo è erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

ART. 7.	ART. 7.
(Iniziative a favore del cabotaggio nel Mediterraneo).	*(Iniziative a favore del cabotaggio nel Mediterraneo).*
1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalità indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonché per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo dello stesso.	*Identico.*
ART. 8.	ART. 8.
(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo).	*(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo).*
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c),* del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.	*Identico.*
2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.	
3. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore por-	

tuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9

(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di interesse regionale).

1. All'articolo 105, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, le parole da: « tale conferimento » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1º gennaio 2002 ».

ART. 9.

(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi).

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

« *2.* Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione ».

2. All'articolo 45-*bis* del codice della navigazione le parole: « , in casi eccezionali e per periodi determinati, » sono soppresse.

ART. **10.**

(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi).

Identico.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale

ART. **11.**

(Copertura finanziaria).

di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-7451A
Lire 500